

XVII legislatura

**Sintesi delle disposizioni del  
Testo unificato adottato dalla  
Commissione Giustizia per i  
disegni di legge nn. 19, 657,  
711, 846, 847, 851, 868, in  
data 14 maggio 2014**

giugno 2014  
n. 144



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: R. Ercoli \_2401

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

Emanuela Catalucci \_2581

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Maria Paola Mascia \_3369

Anna Henrici \_3696

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Sintesi delle disposizioni del  
Testo unificato adottato dalla  
Commissione Giustizia per i  
disegni di legge nn. 19, 657,  
711, 846, 847, 851, 868, in  
data 14 maggio 2014**

giugno 2014  
n. 144

a cura di: F. Cavallucci  
hanno collaborato: M. Mercuri



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, RECANTE ' <i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRUZIONE, RICICLAGGIO E FALSO IN BILANCIO</i> ' .....	9
ALLEGATO.....	21
LEGISLATURA 17 <sup>a</sup> - 2 <sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE RESOCONTO SOMMARIO N. 111 DEL 14/05/2014 .....	23



## **SINTESI DEL CONTENUTO**





**Testo unificato dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868,  
recante *'Disposizioni in materia di corruzione, riciclaggio e falso in  
bilancio'***

Il Testo unificato in titolo è stato adottato dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta n. 111 del 14 maggio scorso.

Il Testo unificato si compone di **8 articoli** organizzati in **3 Capi**.

Il **Capo I (articoli 1-3)** reca disposizioni in materia di corruzione e concussione.

L'**articolo 1** modifica la disciplina sanzionatoria in materia di corruzione. In particolare, il **comma 1, lettera a)** interviene sul comma 2 dell'articolo 32-ter del codice penale, relativo all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la quale importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il vigente comma 2 dell'articolo 32-ter del codice penale prevede che tale incapacità non possa avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni; la lettera citata innalza a 5 anni tale ultimo termine.

Il successivo **comma 1, lettera b)**, intervenendo sull'articolo 32-quinquies del codice penale - che disciplina i casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego - stabilisce che l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, consegua alla condanna alla reclusione non inferiore ai due anni (in luogo degli attuali tre) per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

Il **comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 161 del codice penale, relativo agli effetti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione, inserendo al comma 2 - nella parte in cui si prevede che l'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere - il riferimento ai delitti già menzionati: peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, di cui - rispettivamente - agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché quello ai delitti di cui agli articoli 321 (*Pene per il corruttore*), 322 (*Istigazione alla corruzione*) e 322-bis (*Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*) dello stesso codice.

Il **comma 1, lettera d)** novella l'articolo 319 del codice penale, che disciplina la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, innalzando da 8 a 10 anni il

massimo edittale della reclusione prevista per il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa.

Il **comma 1, lettera e)** interviene sul comma 1 dell'articolo 319-*quater* del codice penale, relativo all'induzione indebita a dare o promettere utilità, innalzando il limite minimo e massimo della pena da infliggere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La pena attualmente prevista dal codice penale è fissata nella reclusione da tre a otto anni, che il comma in esame propone di innalzare da quattro a dieci anni.

*A seguito delle modifiche apportate dalle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1, per i delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e di induzione indebita a dare o promettere utilità verrebbero previsti lo stesso minimo e lo stesso massimo edittale (la reclusione da quattro a dieci anni). In proposito parrebbe doversi rammentare che, nell'ipotesi dell'induzione indebita a dare o promettere utilità - ipotesi che corrisponde, quanto alla condotta considerata, alla concussione per induzione prevista dalla formulazione dell'articolo 317 del codice penale antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 190 del 2012 - il comportamento del pubblico ufficiale è stato tradizionalmente ritenuto più grave del comportamento del medesimo nel caso della corruzione, anche per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Infatti, nel caso della concussione per induzione e in quello della nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità, il privato versa in stato di soggezione di fronte alla condotta del pubblico ufficiale, mentre nella corruzione i due soggetti vengono a trovarsi in posizione di sostanziale parità. Il fatto che la volontà del privato non sia pienamente libera di determinarsi per effetto di questo stato di soggezione spiega perché, nel vigente assetto normativo, al soggetto che ha subito l'induzione risulti applicabile una pena relativamente contenuta (reclusione fino a tre anni). Ma lo stato di soggezione indotto nel privato mediante l'abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio vale altresì a qualificare come avente maggiore gravità la condotta del soggetto agente rispetto a tutte le ipotesi di corruzione, determinando, nell'ipotesi dell'induzione, un ulteriore nocimento rappresentato appunto dalla lesione della libertà di autodeterminazione del privato con conseguente maggiore possibilità di danno per la pubblica amministrazione.*

*In questa prospettiva la previsione per il caso dell'induzione di un massimo edittale e, soprattutto, di un minimo edittale uguali a quelli previsti per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio potrebbe ritenersi tale - ad una prima lettura - da presentare possibili profili di incompatibilità con il*

*principio di ragionevolezza, anche alla luce delle indicazioni che emergono dalla giurisprudenza costituzionale in materia<sup>1</sup>.*

Il **comma 1, lettera f)** novella il comma 1 dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina l'abuso d'ufficio, innalzando da uno a cinque anni (rispetto all'attuale previsione da uno a quattro anni) la pena della reclusione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Il **comma 1, lettera g)** aggiunge un comma all'articolo 323-*bis* del codice penale, relativo alle circostanze attenuanti. Il comma aggiuntivo stabilisce, per i delitti previsti dai citati articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis*, la diminuzione della pena da un terzo alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

*Il nuovo secondo comma dell'articolo 323-bis del codice penale prevede pertanto un'ipotesi speciale di ravvedimento operoso disponendo - come sopra evidenziato - che per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, del medesimo codice, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri*

---

<sup>1</sup> Si ricorda in proposito che la Corte costituzionale si è pronunciata diverse volte in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti delle fattispecie incriminatrici, sotto il duplice profilo della esistenza di una proporzione tra fatto commesso e sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili. Fondamentale al riguardo è la sentenza n. 409 del 1989, secondo la quale "*il principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza*" (nello stesso senso cfr. anche sentenze nn. 343 e 422 del 1993). Questa sentenza è richiamata nella sentenza n. 341 del 1994, in cui il principio di proporzione tra offesa e sanzione è collegato anche al principio della finalità rieducativa della pena, sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. Nello stesso senso la sentenza n. 394 del 2006 ha rilevato come "*gli «apprezzamenti in ordine alla «meritevolezza» ed al «bisogno di pena» – dunque sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono ..., per loro natura, tipicamente politici: con la conseguenza che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio..., come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione.*"

*responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà.*

*La formulazione utilizzata nel richiamato articolo riprende, pur con alcune variazioni, quella di altre attenuanti per collaborazione previste dalle disposizioni attualmente vigenti (si vedano, a titolo esemplificativo, l'articolo 8 del decreto legge n. 152 del 1991, per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, ovvero l'articolo 4 del decreto legge n. 625 del 1979 per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero ancora l'articolo 600-septies.1 del codice penale in materia di delitti contro la personalità individuale e l'articolo 630 del codice penale in materia di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione). Al riguardo potrebbe peraltro tenersi conto del fatto che - in ordine alla quasi totalità delle attenuanti per collaborazione e, comunque, in riferimento alle ipotesi di maggior rilievo - è prevista l'applicabilità di alcune disposizioni speciali che sono contenute nel decreto legge n. 8 del 1991, come modificato dalla legge n. 45 del 2001 (si vedano, in particolare, gli articoli 16-quinquies, 16-sexies e 16-septies del predetto decreto legge, nonché per correlati profili di ordinamento penitenziario il successivo articolo 16-nonies). L'ambito materiale di applicazione di tali disposizioni è individuato dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legge ed è costituito dai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché dai delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale. A sua volta il citato comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale fa riferimento ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

*Come emerge dalla sintetica ricostruzione del quadro normativo in questione, le richiamate disposizioni del decreto legge n. 8 del 1991 non troveranno quindi applicazione in riferimento alla nuova attenuante per collaborazione. In conseguenza di ciò, ad esempio, se l'attenuante per collaborazione di cui al nuovo secondo comma dell'articolo 323-bis del codice penale venisse concessa per effetto di dichiarazioni false o reticenti - ovvero qualora chi ha beneficiato della circostanza attenuante predetta commettesse, entro dieci anni dal*

*passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio - non parrebbe possibile applicare le disposizioni speciali in tema di revisione della sentenza e di restituzione nel termine per l'impugnazione, nonché eventualmente quelle concernenti le ipotesi di calunnia, di cui all'articolo 16-septies del citato decreto legge n. 8 del 1991.*

Il **comma 1, lettera h)** novella il comma 1 dell'articolo 346-bis del codice, che disciplina il traffico di influenze illecite, innalzando da uno a cinque anni (rispetto all'attuale previsione da uno a tre anni) la pena della reclusione per chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

L'**articolo 2** modifica l'articolo 317 del codice penale in materia di concussione, estendendo all'incaricato di un pubblico servizio la pena della reclusione da sei a dodici anni prevista per il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Si rammenta che la limitazione - sotto il profilo soggettivo - dell'ambito di applicazione della fattispecie di concussione ai soli pubblici ufficiali è stata di recente introdotta dalla legge n. 190 del 2012, dopo un ampio esame parlamentare. A tale questione era stato fatto riferimento, in particolare, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, nella seduta delle Commissioni riunite I e II del 22 maggio 2012. Sul punto era intervenuto, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti, il Ministro della giustizia che aveva evidenziato come la scelta di non prevedere più l'incaricato di pubblico servizio quale autore del reato trovava la propria giustificazione nella considerazione che questi non avrebbe poteri tali da essere in grado di costringere il soggetto passivo del reato, mentre è in grado di indurlo indebitamente a dare o promettere delle utilità. L'eliminazione del riferimento alla figura dell'incaricato di pubblico servizio ha ripristinato - sotto il profilo considerato - il testo dell'articolo 317 del codice penale vigente anteriormente alla riforma effettuata con la legge n. 86 del 1990. L'impostazione originaria del codice penale, infatti, non contemplava gli incaricati di pubblico servizio fra i soggetti attivi del delitto di concussione, limitando l'ambito di applicazione dello stesso ai soli pubblici ufficiali. La novella del 1990 ritenne invece necessaria un'estensione in tal senso del predetto ambito di applicazione e modificò conseguentemente il disposto dell'articolo 317. In proposito deve ricordarsi che l'estensione dell'applicabilità della fattispecie di concussione all'incaricato di pubblico servizio era già contenuta nel disegno di legge

governativo A.C. n. 2844 della IX legislatura, che essa venne riproposta nel disegno di legge A.C. n. 2441 presentato dal Governo nella X legislatura, e che confluì infine nel testo approvato dalla Camera in prima lettura (A.S. n. 2078 della X legislatura) e quindi nel testo definitivamente approvato che divenne la legge n. 86 del 1990 già citata. Nel corso dell'esame parlamentare era stato rilevato come l'estensione dell'applicabilità della concussione all'incaricato di pubblico servizio fosse volta a tener conto del notevole rilievo assunto, a livello sociale, dalla figura dell'incaricato di pubblico servizio che quotidianamente entra in contatto con il cittadino utente (si veda a titolo esemplificativo il resoconto stenografico della seduta della Commissione giustizia del Senato del 15 marzo 1990). La relazione predisposta per l'esame in Assemblea (si rammenta che il testo dell'A.S. n. 2078 inizialmente assegnato in sede deliberante venne successivamente rimesso in sede referente) dava conto della definitiva scelta a favore dell'estensione in parola, che sarebbe rimasta poi nel testo divenuto legge. Il testo in esame potrebbe ritenersi riferibile alle motivazioni e alla scelta del 1990 perché - come viene evidenziato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge n. 19 da cui è ripresa la previsione qui considerata - non avrebbe senso punire soltanto il pubblico ufficiale, *"quando lo stesso comportamento può essere posto in essere da un concessionario di un servizio pubblico (RAI, ENI, personale sanitario, eccetera) con effetti parimenti devastanti sull'etica dei rapporti"*<sup>2</sup>.

L'**articolo 3** introduce nel codice penale l'articolo 322-*quater* in materia di riparazione pecuniaria. Esso prevede che, con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis* del codice penale, venga sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

L'**articolo 4** novella la rubrica e i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 648-*ter* del codice penale in materia di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Nella rubrica il riferimento alla 'provenienza illecita' viene sostituito con quello all'impiego di denaro, beni o utilità 'provenienti da riciclaggio'; nel comma 1 il riferimento alle utilità provenienti 'da delitto' viene sostituito con l'espressione 'dal riciclaggio'; il comma 2 viene modificato nel senso di prevedere che la pena sia

---

<sup>2</sup> Una sommaria disamina della giurisprudenza anteriore alla legge n. 190 del 2012 parrebbe confermare - in punto di fatto - l'impostazione della relazione di accompagnamento del disegno di legge n. 19 citato. Si vedano, a titolo esemplificativo, *Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 3403 del 11-04-1997*; *Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 11480 del 15-12-1997*; *Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 15742 del 03-04-2003*; *Cass. pen. Sez. VI, Sent. n. 8907 del 03-12-2007*.

aumentata non 'quando' ma 'se' il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività non solo professionale, ma anche bancaria o finanziaria; il comma 4 viene novellato prevedendo l'applicabilità dell'ultimo comma dell'articolo 648 'in ogni caso'<sup>3</sup>. Il menzionato articolo 648 del codice penale nel disciplinare la ricettazione, stabilisce, all'ultimo comma, che le disposizioni in materia si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

L'**articolo 5** introduce nel codice penale l'articolo 648-*ter*.*1* in materia di autoriciclaggio. Il nuovo articolo stabilisce che chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, venga punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 (cioè se il fatto è di particolare tenuità), e si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648, sopra richiamato.

L'**articolo 6** novella i commi 1 e 3 dell'articolo 648-*quater* del codice penale in materia di confisca, introducendo l'autoriciclaggio tra i delitti per i quali è sempre ordinata dal giudice la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato, ovvero - in caso di impossibilità - la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Più in generale si rileva che la formulazione vigente degli articoli 648, 648-bis e 648-*ter* del codice penale esclude l'applicabilità dei medesimi nei casi di concorso nel reato presupposto, dalla commissione del quale derivano i proventi illeciti oggetto di ricettazione, riciclaggio o impiego. Il fondamento di tale comune impostazione normativa è tradizionalmente ravvisato nell'assunto

---

<sup>3</sup> L'art 648 c.p. disciplina la 'Ricettazione' e così recita:

'Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultata denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto'.

secondo cui l'utilizzazione dei beni di provenienza illecita, da parte degli stessi che hanno partecipato alla realizzazione del reato presupposto, sarebbe di per sé già punita nel momento in cui viene punita la condotta dalla quale è scaturito l'arricchimento. In altri termini il legislatore, fino ad oggi, ha configurato le condotte di cui ai predetti articoli come un autonomo reato contestabile solo a soggetti diversi dall'autore del reato presupposto, ritenendo che - ove poste in essere dall'autore del reato presupposto - la loro offensività sia già sanzionata dalla norma incriminatrice che punisce questo ultimo. In conseguenza di ciò, ad esempio, i giudici italiani hanno respinto richieste di estradizione provenienti da paesi i cui ordinamenti consentono la contestazione di fattispecie di riciclaggio anche all'autore del reato presupposto da cui derivano i proventi riciclati, rilevando come in tali casi manchi - con specifico riferimento alle condotte di riciclaggio contestate dall'autorità giudiziaria straniera all'autore del reato - il requisito della doppia incriminazione (si vedano Cass. pen. Sez. VI n. 1732 del 1998 e Cass. pen. Sez. VI n. 31812 del 2008)<sup>4</sup>.

Con i nuovi articoli 648-ter e 648-ter.1 il testo in esame adotta invece una differente impostazione normativa. Infatti il nuovo articolo 648-ter continua ad applicarsi al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, ma viene limitato alle sole ipotesi di impiego di denaro, beni o utilità provenienti da riciclaggio. Invece il nuovo articolo 648-ter.1 si applica a chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati. La formulazione del nuovo articolo 648-ter.1 non esclude le ipotesi di concorso nel reato presupposto per cui la nuova fattispecie incriminatrice in questione si applicherà a chiunque impiega nei modi anzidetti i proventi di un delitto non colposo - sia che si tratti dell'autore del reato presupposto da cui i proventi derivano sia che si tratti di persona non concorrente in tale reato - a condizione però che il predetto impiego abbia determinato un nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

**L'articolo 7** riformula i primi tre commi dell'articolo 2621 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali, stabilendo - al nuovo primo comma - che, fuori dai casi previsti dall'articolo 2622 del codice civile - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori - i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o

---

<sup>4</sup> Le sentenze citate si riferiscono a richieste di estradizione avanzate dalle autorità giudiziarie di Svizzera e Stati Uniti. Il cosiddetto autoriciclaggio risulta penalmente sanzionato anche in altri Paesi come, ad esempio, la Spagna e la Francia. Si veda a tale proposito la Nota n. 39 - 28 novembre 2012 "[Il reato di autoriciclaggio in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna](#)", curata dal Servizio Biblioteca della Camera dei deputati.



finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione - sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Resta ferma al successivo secondo comma la previsione, già vigente, per effetto della quale la punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Il novellato terzo comma prevede poi l'aumento della pena fino alla metà se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società.

**L'articolo 8** reca modifiche al menzionato articolo 2622 del codice civile. In particolare, i commi dal primo al quinto del vigente articolo vengono sostituiti da tre commi, in base ai quali gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante - i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione - sono puniti con la reclusione da due a otto anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà.

I successivi commi dal sesto all'ottavo del vigente articolo 2622 del codice civile sono abrogati. Il citato comma sesto, relativo all'estensione della punibilità per i fatti previsti anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, è riproposto in testo pressoché identico dal nuovo secondo comma già ricordato. Il vigente comma settimo, parimenti abrogato dalla proposta in esame, prevede l'esclusione della punibilità se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. Infine il vigente comma ottavo, ugualmente abrogato dal testo unico in commento, stabilisce che in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Il nono comma dell'articolo 2622 - che nel testo vigente fa riferimento a i casi di cui ai commi settimo e ottavo dell'articolo medesimo - viene modificato

sostituendo tale riferimento con quello ai casi di cui ai commi primo e terzo (sempre dello stesso articolo 2622).

Si rammenta che, nella formulazione attualmente vigente, gli articoli 2621 e 2622 del codice civile prevedono, a seconda che sussista o meno un danno patrimoniale ai soci, ai creditori o alla società, un delitto (punito, nella fattispecie semplice, con la reclusione da sei mesi a tre anni) o una contravvenzione (punita con l'arresto fino ad un anno).

I principali elementi di novità che il testo in esame introduce nell'articolo 2621 del codice civile sono quindi i seguenti: le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto, punibile con la pena della reclusione (da uno a cinque anni), la fattispecie viene configurata come reato di pericolo concreto; l'esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante; viene punita l'esposizione fraudolenta oltre che dei fatti, anche di informazioni mendaci sulla situazione economico-patrimoniale della società o del gruppo (attualmente è punita solo l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni)<sup>5</sup>.

Analoghe considerazioni valgono per le modifiche apportate all'articolo 2622 del codice civile che, nella nuova formulazione proposta, sanziona, dal punto di vista oggettivo, una condotta analoga a quella prevista dall'articolo 2621, con la differenza che vengono previsti un più specifico ambito applicazione - circoscritto in particolare alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante - e più elevate pene edittali (la reclusione da due a otto anni).

La nuova disciplina proposta, inoltre, in parte elimina e in parte riduce l'ambito di applicazione delle cause di non punibilità previste dalla normativa vigente. In sintesi viene mantenuta solo l'esclusione della punibilità per le valutazioni estimative di cui all'attuale quarto comma dell'articolo 2621 del codice civile - ai sensi del quale in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta - mentre viene soppressa la previsione di cui all'attuale terzo comma dell'articolo 2621, ai sensi della quale la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ovvero se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non

---

<sup>5</sup> Al fine di mantenere al di fuori dell'ambito di rilevanza penale quelle difformità sostanzialmente irrilevanti - in quanto inidonee a generare nel destinatario della comunicazione un inganno in ordine alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società - si è fatto ricorso alla formula "in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione," quale connotato che deve necessariamente caratterizzare la condotta incriminata.

superiore all'1 per cento. Ancora più incisivo - da questo punto di vista - il già ricordato intervento proposto sull'articolo 2622 del codice civile dove - con l'abrogazione degli attuali commi settimo e ottavo dello stesso - vengono eliminate tutte le attuali cause di esclusione della punibilità al presumibile fine di assicurare, con riferimento alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, un grado di tutela penale ulteriormente rafforzato.

*Con riferimento alle modifiche apportate dagli articoli 7 e 8 del testo in esame agli articoli 2621 e 2622 del codice civile si rileva come rimanga immutata dal punto vista letterale la formulazione del quinto comma dell'articolo 2621, mentre il nono comma dell'articolo 2622 - che, come accennato, nel testo vigente fa riferimento ai casi di cui ai commi settimo e ottavo dell'articolo medesimo - viene modificato sostituendo tale riferimento con quello ai casi di cui ai commi primo e terzo (sempre dello stesso articolo 2622). Va peraltro osservato come, in seguito alle altre modifiche apportate agli articoli 2621 e 2622, la portata dei citati commi quinto e nono verrebbe a modificarsi in modo sostanziale. Infatti, nelle vigenti previsioni, i commi predetti stabiliscono sanzioni pecuniarie amministrative la cui applicabilità è limitata ai casi in cui risulta esclusa la rilevanza penale delle condotte considerate. Diversamente, nell'assetto normativo conseguente alle modifiche proposte dal testo in esame, le predette sanzioni amministrative - fatta eccezione per il rinvio al comma quarto dell'articolo 2621 contenuto nel comma quinto dell'articolo medesimo - si riferirebbero a condotte che avrebbero rilevanza penale; in ordine a tali condotte troverebbero quindi applicazione sia le sanzioni penali sia le richiamate sanzioni amministrative. In proposito potrebbe rilevarsi che tale soluzione normativa ha carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia rapporti fra sanzioni penali e sanzioni amministrative, definiti a livello legislativo nel senso della alternatività fra queste due tipologie di sanzioni e della prevalenza - almeno tendenziale - della disposizione speciale in caso di sovrapposizione di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative e disposizioni che prevedono sanzioni penali (si veda in tal senso l'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, nonché - per la materia tributaria - l'articolo 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000).*



## **ALLEGATO**



**LEGISLATURA 17<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**RESOCONTO SOMMARIO N. 111 DEL 14/05/2014**

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI  
DI LEGGE N. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868

*Disposizioni in materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio*

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE**

**Art. 1**

*(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di corruzione)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";
- b) all'articolo 32-quinquies, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due" ;
- c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: "articolo 99, secondo comma," sono inserite le seguenti: "nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,";
- d) all'articolo 319 le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni";
- e) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: "tre a otto" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a dieci";
- f) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";
- g) all'articolo 323-bis:

1. è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà.";

2. la rubrica è sostituita dalla seguente: "Circostanze attenuanti";

- h) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque".

Art. 2

*(Modifica dell'articolo 317 del codice penale in materia di concussione)*

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317. - *(Concussione)*. - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Art. 3

*(Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale in materia di riparazione pecuniaria)*

1. Dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

"Art. 322-quater. - *(Riparazione pecuniaria)*. - Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno";

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

Art. 4

*(Modifica all'articolo 648-ter del codice penale in materia di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*

1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-ter. *(Impiego di denaro, beni o utilità provenienti da riciclaggio)* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dal riciclaggio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.



La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.  
Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648."

Art. 5

*(Introduzione dell'articolo 648-ter. 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio)*

1. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 648-ter.1. (*Autoriciclaggio*) - Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 6

*(Modifica all'articolo 648-quater del codice penale in materia di confisca)*

1. L'articolo 648-quater è sostituito dal seguente:

"Art. 648-quater. (*Confisca*). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti."

CAPO III  
DISOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E CONSORZI

Art. 7

*(Modifiche all'articolo 2621 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali)*

1. All'articolo 2621 del codice civile i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società la pena è aumentata fino alla metà.".

Art. 8

*(Modifiche all'articolo 2622 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali, nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari)*

1. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà."

b) Il sesto, il settimo e l'ottavo comma sono abrogati.

c) Nel nono comma, le parole "Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dai commi primo e terzo".





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>133</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1429 "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione"
<a href="#"><u>134</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1464 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"
<a href="#"><u>135</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1470 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale"
<a href="#"><u>136</u></a>	Dossier	L'accordo di coalizione tra CDU, CSU e SPD Traduzione di capitoli scelti in tema di formazione e ricerca, politica industriale, energetica e del lavoro
<a href="#"><u>137</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1465 "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"
<a href="#"><u>138</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1464, con gli emendamenti approvati dall'11 <sup>a</sup> Commissione "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese"
<a href="#"><u>139</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1413, con gli emendamenti approvati dalle Commissioni 8 <sup>a</sup> e 13 <sup>a</sup> "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante disposizioni urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015"
<a href="#"><u>140</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1430, con gli emendamenti approvati dalla 7 <sup>a</sup> Commissione "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"
<a href="#"><u>141</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio del Bilancio e del Servizio Studi del Senato e del Servizio del Bilancio dello Stato della Camera " Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica"
<a href="#"><u>142</u></a>	Dossier	Testo a fronte delle disposizioni del Testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia per i disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868, in data 14 maggio 2014, con le corrispondenti disposizioni vigenti
<a href="#"><u>143</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1479 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica  
[www.senato.it](http://www.senato.it)